



The Original

Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D. Lgs. n. 231/2001**

Parte Speciale

Aggiornamento 2024



Sommario

INTRODUZIONE	4
A. PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	6
1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti	6
2. Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/2001	13
3. I protocolli specifici di controllo	14
B. PREVENZIONE DEI REATI DI FALSITA’ PREVISTI DAGLI ARTT. 25-BIS E DEI DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	15
1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti	15
2. Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. 231/2001	18
3. I protocolli specifici di controllo	18
C. PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI, DI CORRUZIONE PRIVATA, DEI REATI TRIBUTARI E DOGANALI	19
1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti	19
C.1.1 REATI SOCIETARI E CORRUZIONE PRIVATA	19
C.1.2 REATI TRIBUTARI	23
C.1.3. REATI DI CONTRABBANDO E REATI IN MATERIA DI ACCISE EX ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001	26
2. Le “attività sensibili” ai sensi del d. lgs 231/01	31
3. I protocolli specifici di controllo	31
D. PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI ED IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE	32
1. Reati presupposto e regole specifiche di condotta	32
2. Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. 231/2001	40
3. I protocolli specifici di controllo	40
E. PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES E CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE DI CUI ALL'ART. 25-DUODECIES 231/01	41
1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti	41
2. Le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/2001	43
3. I protocolli specifici di controllo	44
F. PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL’ART. 25-OCTIES	45
1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti	45
2. Le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/2001	48
3. I protocolli specifici di controllo	49
G. PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA DI CUI ALL'ART. 24-TER D. LGS 231/01	50
1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti	50
2. Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. 231/2001	52
3. I protocolli specifici di controllo	53
H. PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTI DALL'ART 25- SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.....	55
1. Reati presupposto da prevenire e normativa speciale	55
2. Principi di comportamento	56
3. Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integrato della Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A.....	57
4. Le valutazioni dei rischi e le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/01	57
5. I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza sul lavoro della O.N.G. S.p.A.....	58
I. PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI.....	59
1. Reati presupposto da prevenire e normativa speciale	59



2. Principi di comportamento	64
3. Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A. ed il sistema di gestione integrato ambiente e Sicurezza.....	65
4. L'Analisi Ambientale e le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01	66
5. I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia ambientale della Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A.....	67
Mappatura delle attività sensibili	67
Protocolli operativi di controllo	67



INTRODUZIONE

Il Decreto legislativo 231/2001 individua alcune fattispecie di reato che, se commesse da soggetti che rivestono una posizione apicale all'interno dell'azienda o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza degli stessi (cfr. artt. 6-7 D. Lgs. 231/2001), costituiscono fonte di responsabilità per la Società, qualora risultino compiuti nell'interesse o a vantaggio della stessa. In considerazione della natura dell'attività svolta dalla Società, sono stati valutati come rilevanti (ossia come potenzialmente a rischio di essere commessi nell'interesse o a vantaggio di Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A di seguito anche sono O.N.G. S.p.A. ovvero la Società), ai fini della predisposizione del presente Modello, i reati richiamati dagli articoli: **24 e 25** del D. Lgs. 231/2001 (delitti contro la Pubblica Amministrazione), **art. 24-bis** D. Lgs. 231/2001 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati); **art. 25-bis** (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), **art. 25-bis.1** (delitti contro l'industria e il commercio); **25-ter** del D. Lgs. 231/2001 (reati societari), **dall'art. 25-quater** (delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), **25-quinquies** D. Lgs. 231/2001 (delitti contro la personalità individuale), art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 ("reati transnazionali"), **art. 25-septies** D. Lgs. 231/2001 (reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro), **art. 25-octies**, D. Lgs. 231/2001 (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, **art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, **art. 25-novies** (reati in materia di violazione del diritto d'autore), **art 25-decies** in relazione al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, **art. 25-undecies** in materia di reati ambientali, **art. 25-duodecies** relativo all'impiego di personale di Paesi terzi che siano irregolari sul territorio dello Stato ed infine dall'**art. 25-quinquiesdecies** "reati tributari" **ed art. 25-sexiesdecies** (reati doganali).

Alla luce delle analisi della realtà aziendale è stato valutato – allo stato attuale - come ragionevolmente residuale il rischio relativo:

- **ai reati di cui agli articoli 516 c.p. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine ed art. 517-quater c.p. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;**
- **al reato previsto dall'art. 25-quater.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)** atteso che la Società non effettua e non può effettuare prestazioni sanitarie chirurgiche;
- **ai reati di cui all'art. 25-sexies** (reati finanziari) del D. Lgs. 231/2001 atteso che la Società non è quotata ed allo stato attuale non ha presentato domanda per l'ammissione a mercati regolamentati;
- **al reato di cui all'art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del certificatore di firma elettronica)** atteso che la Società non svolge e non può svolgere attività di certificatore di firma elettronica;
- **all'art. 291-quater del D.P.R. n. 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);**
- **ad alcuni specifici reati ambientali, giudicati estranei alle attività aziendali della Società quali i:**



- a. **reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150** in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
- b. **reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202**, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi (sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti, art. 9, co. 1 e 2 e sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti, art. 8, co. 1 e 2).
- **art. duodecies:** in relazione al solo reato di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, disposizioni contro l'immigrazione clandestina in quanto riguardante fattispecie di organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato;
- **art. 25-terdecies:** razzismo e xenofobia;
- **art. 25-quaterdecies:** Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- **taluni reati doganali di cui all'art 25 sexiesdecies**, limitatamente alle seguenti fattispecie di reato previste e punite dal D. Lgs. 141/2024:
 - a. **Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84)**
 - b. **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86)**
- **art. 25 septiesdecies** Delitti contro il patrimonio culturale;
- **art. 25 duodecies** Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;

Si è ritenuto, pertanto, che il rischio di compimento di tali reati da parte di un soggetto funzionalmente collegato alla Società e nell'interesse o vantaggio di questa rappresenti un rischio estremamente residuale e non ipotizzabile stante le condizioni attuali di svolgimento delle attività aziendali.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza promuove l'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili (in conformità con i poteri assegnati nella Parte Generale del presente Modello) in caso di modifica delle attività aziendali e della struttura organizzativa che determini una modifica della presente valutazione dei rischi.

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risulta suddivisa in Sezioni che tengono conto delle diverse tipologie di reato-presupposto del D. lgs 231/01 e delle relative misure di controllo.



A. PREVENZIONE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, da parte dei soggetti “apicali” o “eterodiretti” della Società è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all’intero sistema di controlli previsto dal decreto.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 del D. lgs 231/01 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*), dall’art. 25 D. lgs 231/01 (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) così come da ultimo modificati dalla legge n. 114/2024 e dall’art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001 - inserito dal D. lgs n. 121/2011 - che contempla la fattispecie di “*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” di cui all’art. 377-bis del Codice penale al fine di garantire la necessaria consapevolezza delle fattispecie di reato da prevenire e delle relative modalità di configurazione da parte dei Destinatari del presente documento così come dettagliate nel documento “Mappatura delle aree a rischio” cui si rinvia per le relative valutazioni.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, non si utilizzino le somme ottenute conformemente agli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente in tema di malversazione, a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo di truffa (v. infra).

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa in danno allo Stato)



Il reato in questione si consuma nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritieri supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640-bis c.p. (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*)

Oggetto della truffa in questo caso è l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Art. 640-ter c.p. (*Frode informatica*)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un certo finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo superiore rispetto a quello effettivamente ottenuto legittimamente.

Articolo 317 c.p. (*Concussione*)¹

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Risulta, in ogni caso, ipotizzabile un concorso del privato nella concussione commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio in danno di un altro soggetto privato.

Articoli 318 (*Corruzione per l'esercizio della funzione*)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Con riferimento alla previgente fattispecie di reato tale norma, riformulata dalla L. n. 190/2012 (nota come "legge anticorruzione") e da ultimo modificata dalla l. n. 3/2019, prefigura una fattispecie corruttiva non più vincolata al compimento di un atto predeterminato da parte del pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio ma legata all'esercizio delle funzioni o dei poteri allo stesso conferiti. Infine, si sottolinea che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario ove, pertanto, vengono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

Articoli 319 (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Anche in questo caso sono sanzionate sia le condotte del corrotto che del corruttore (art. 321 c.p.).

Art. 319-ter c.p. (*Corruzione in atti giudiziari*)

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso,

¹ Così come modificato a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190/2012 e, da ultimo dalla l.n. 3/2019



tramite un proprio esponente o rappresentante, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Articolo 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)

Tale fattispecie di reato, inserita dalla L. n. 190/2012, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei poteri allo stesso conferiti, induce un soggetto a dare o promettere, a sé stesso o a terzi, denaro od altre utilità non dovuti. La condotta prevista dall'art. 319-quater differisce rispetto a quella contemplata dall'art. 317 (concussione) in quanto viene punita l'induzione alla dazione/promessa illecita mentre la concussione richiede un elemento di costrizione. Infine, si evidenzia che il comma secondo dell'articolo punisce, altresì, chi dà o promette denaro ovvero altre utilità al soggetto pubblico a seguito dell'induzione con la conseguente responsabilità ex D. lgs 231/01 della Società, qualora ovviamente tali atti vengano commessi nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)

Taluni reati di cui gli articoli precedenti (corruzione, concussione, indebita destinazione di denaro o cose mobili), si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio.

Infine, l'art. 322-bis co. 5-quinquies c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altre utilità “alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione”.

Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

La nuova formulazione del reato a seguito della l. n. 114/2024 punisce il soggetto che - fuori dei casi di concorso nei reati corruttivi - utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

L'inciso “fuori dei casi di concorso nei reati corruttivi” sta a significare che, qualora la condotta integri il più grave reato di concorso in corruzione il soggetto verrà punito a tale titolo e, viceversa, qualora la condotta di intermediazione non giunga ad integrare un concorso in corruzione il soggetto verrà punito per il reato di traffico di influenze illecite ex art. 346 bis.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti



La norma punisce il soggetto che, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [con tale terminologia deve pertanto intendersi qualsiasi procedura ad evidenza pubblica], ovvero ne allontana gli offerenti.

Art. 353-bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

La norma punisce il soggetto che con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo **diretto a stabilire il contenuto del bando** o di altro atto equipollente **al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente** da parte della pubblica amministrazione.

Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

Il reato punisce chiunque commetta frode (ad es. mediante artifizi o raggiri) nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali fornitura conclusi con lo stato od altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. La pena è aumentata se la fornitura al soggetto pubblico concerne:

- 1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;
- 2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;
- 3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Art. 314 c.p. Peculato

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [così come definiti dagli artt. 357 e 358 c.p.] che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria (la responsabilità 231 è esclusa nel caso di uso momentaneo del bene altrui).

Articolo 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili)

Tale ipotesi di reato punisce (fuori dai casi di peculato) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

È previsto un aumento di pena quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad € 100.000.

Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [così come definiti dagli artt. 357 e 358 c.p.] che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità. La pena è aumentata qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.



Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio² (abrogato)

Le fattispecie di reato di cui agli art. 314, 316 e 314 bis c.p. (sopra descritte) sono rilevanti unicamente nella eventuale ipotesi in cui il personale della Società dovesse, in virtù di specifiche concessioni pubbliche e/o contratti di natura pubblica, svolgere effettivamente attività qualificabili come pubblico servizio.

Art. 377-bis c.p. (art. 25-decies D. lgs 231/01)

Tale disposizione punisce il soggetto che, con violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altre utilità (quali ad esempio favori di natura sessuale, di natura politica, lavorativa e/o professionale), induce una persona a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria in un procedimento penale. Con riferimento alla commissione del delitto menzionato, l'art. 25-decies del D.Lgs 231/2001 prevede l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Principi specifici di condotta e divieti:

Tutti i soggetti che agiscono per conto della Società sono tenuti al rispetto dei principi di onestà, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel rapporto con la Pubblica amministrazione, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico così come definiti dalla legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto nel Codice Etico, nell'esecuzione delle attività sensibili così come individuate nel capitolo seguente è fatto assoluto divieto:

- A. promettere, cedere ovvero dare in alcun modo seguito alle pressioni, esortazioni, sollecitazioni indebite dei pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio. In tale evenienza il destinatario, oltre a non dar seguito al comportamento richiesto, informa tempestivamente, anche per posta elettronica, il proprio Superiore gerarchico o funzionale e l'Organismo di Vigilanza specificando:
 - luogo e data dell'incontro;
 - nominativi dei partecipanti all'incontro ed Ente/Società di appartenenza;
 - finalità/oggetto dell'incontro;
 - fatti accaduti e criticità riscontrate (richieste anomale pervenute).
- B. promettere, offrire o consegnare omaggi o regalie - anche per interposta persona - a dipendenti della pubblica amministrazione, di enti/società privati in controllo pubblico ai loro coniugi o parenti che non siano di modico valore o che non si caratterizzino per la loro esiguità. In ogni caso gli omaggi e le regalie consentiti non devono essere idonei – o anche solo apparire tali - ad influenzare l'autonomia decisionale del soggetto ricevente. Tale attività deve essere svolta nel rispetto delle regole e dei limiti modalità previsti dal protocollo 231 specifico;
- C. promettere, offrire o consegnare indebitamente denaro od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della pubblica amministrazione, ai loro coniugi o parenti;
- D. utilizzare fondi, finanziamenti, sussidi o qualsiasi contributo di natura pubblica per uno scopo diverso da quello per il quale sono stati erogati;

²Reato abrogato dalla legge 114/2024



- E. determinare con violenza, minaccia, inganno od influenzare illecitamente i funzionari della Pubblica Amministrazione od Autorità Pubbliche di Vigilanza ovvero dello Stato, delle Comunità europee o di altri Organismi Internazionali;
- F. stanziare o corrispondere finanziamenti a favore di partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, o ai loro rappresentanti e candidati. È fatto divieto altresì mantenere comportamenti finalizzati ad influenzare, direttamente o indirettamente, esponenti politici. In tal senso, la O.N.G. S.p.A. si astiene dall'erogare - sotto qualsiasi forma – contributi a partiti politici, fondazioni o movimenti agli stessi legati che hanno obiettivi politici. Sono escluse del predetto divieto le liberalità erogate a Fondazioni, Istituti od Associazioni che perseguono finalità di ricerca scientifica o promuovono iniziative umanitarie, di solidarietà e sportive.
- G. sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (anche stranieri), per far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità (viaggi, regali, etc) come prezzo della propria mediazione illecita verso il medesimo ovvero per remunerare il pubblico ufficiale in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
- H. **assumere ovvero conferire incarichi professionali** (consulenze e/o collaborazioni a progetto etc) a soggetti, ex dipendenti della P.A.³ o di Enti di diritto privato in controllo pubblico⁴ che, nei tre anni precedenti⁵ abbiano esercitato poteri autoritativi e/o negoziali (ad es. nell'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture pubbliche ovvero all'emissione di provvedimenti amministrativi o giudiziari) nei confronti della Società.⁶
- I. **essere inadempienti (anche solo parzialmente) mediante frode, artifizi o raggiri, ad obbligazioni derivanti da pubbliche forniture** ovvero da contratti di appalto per lavori, servizi e forniture previsti dal D. lgs 50/2016 ovvero dal D. lgs 36/2023 e smi “*Codice dei contratti pubblici*” ovvero da qualsiasi altro contratto concluso con lo Stato od altro Ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.
- J. impedire, turbare o comunque condizionare qualsiasi procedura ad evidenza pubblica (ad es. gare, affidamenti diretti sottosoglia, inviti alla partecipazione etc) con violenza, minaccia, doni, promesse o collusioni (ad es. allontanare i potenziali partecipanti ad una gara o ad un lotto stringendo patti restrittivi della concorrenza, intervenire sulla formazione ovvero sul contenuto tecnico del

³ Si evidenzia come l'art. 21 D. lgs 39/2013 preveda, ai soli fini dell'applicazione del presente divieto di collaborazione, che siano considerati come dipendenti pubblici – oltre ai soggetti previsti dal decreto medesimo – anche i “*i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.*”

⁴ L'art. 1, comma 2, lett. C) D. lgs 39/2013 definisce gli “*enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*”.

⁵ Per l'esatta individuazione di tale termine occorre tenere presente il momento della cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto della P.A. o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico.

⁶ In relazione a tale divieto si faccia riferimento all'art. 53, comma 16-ter D. lgs 165/2001, così come modificato dalla legge anticorruzione L. n. 190/2012 ed applicato dall'art. 21 D. lgs 39/2013. In particolare l'ANAC ha avuto modo di precisare che tali disposizioni si applicano “*non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente*”.



bando o del disciplinare di gara al fine di orientare favorevolmente per la Società la scelta del contraente da parte della stazione appaltante etc).

Criteri per la scelta dei consulenti e dei collaboratori esterni.

La scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire nel rispetto delle verifiche preventive disposte dal protocollo relativo alla selezione dei consulenti ed unicamente in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale definendo i relativi accordi per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine. I collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza di eventuali conflitti di interesse di cui al punto precedente H) mediante il Modulo *Autocertificazione insussistenza di conflitti di interesse ex D.LGS 231/01 – Consulenti e Professionisti* nonché all'accettazione del Codice Etico e della relativa clausola risolutiva espressa, in caso di violazione dei precetti e delle regole contenute nel Codice e nel Modello.

Segnalazioni di fatti illeciti ovvero di eventuali anomalie durante il rapporto con le Autorità Pubbliche

Con riferimento alle ispezioni della Pubblica Autorità (sanitaria, giudiziaria, amministrativa, fiscale o previdenziale) debbono intervenire, per conto della Società, solo persone a ciò espressamente delegate ed autorizzate, che assicureranno l'archiviazione e la conservazione di tutta la documentazione inerente al procedimento ispettivo. In caso di emersione di criticità nel rapporto con l'Autorità ispettiva, deve essere prontamente inviata una relazione scritta all'Organismo di Vigilanza con i contenuti della precedente lettera A). Ogni tipo di informazione, dichiarazione od attestazione, può essere fornita a qualsiasi Ente Pubblico solo qualora l'esponente aziendale, a ciò autorizzato, sia in grado di provare la veridicità e correttezza dei dati contenuti. I preposti alla verifica ed ai controlli sugli adempimenti finalizzati ad ottenere contributi, finanziamenti o qualsiasi altro flusso finanziario proveniente dalla P.A. o da altri Organismi ad essa equiparabili hanno la responsabilità della verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per il relativo ottenimento.

Criteri e due diligence in caso di operazioni societarie straordinarie (fusioni ed acquisizioni)

Le fusioni ed acquisizioni sono attività di carattere straordinario perfezionate solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società e in genere con l'assistenza di un consulente legale esterno. Risulta necessario intraprendere, prima di concludere l'operazione di fusione od acquisizione di altre Società, un'adeguata *due diligence* fiscale ed anticorruzione della Società target anche mediante specifici questionari appositamente predisposti.

Inoltre, nella misura del possibile e nell'ambito delle relative responsabilità nelle fusioni ed acquisizioni, il personale della società deve programmare ed analizzare le informazioni contenute nella due diligence fiscale ed anticorruzione adottando le misure necessarie per garantire che la società ottenga - durante le negoziazioni - dichiarazioni, garanzie, indennità e/o diritti di recesso nei limiti della legislazione vigente che proteggano la società nel caso in cui vengano scoperte criticità presso la società target. Sul punto appare opportuno ricordare che l'art. 29 D. lgs 231/01 prevede che “[...] Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.”



2. Le “attività sensibili” ai fini del D.lgs. 231/2001

Uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, è l’identificazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività/aree aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. L’analisi svolta nel corso del progetto per l’adozione del Modello, ha permesso di individuare le seguenti attività di O.N.G. S.p.A. che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati in questa sezione:

1. **Gestione dei flussi finanziari:** l’attività si riferisce alle modalità di gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all’attività di impresa.
2. **Gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali e tributari:** l’attività si riferisce alla gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali e tributari, liquidazioni IVA, versamenti ritenute etc;
3. **Gestione delle attività di predisposizione delle comunicazioni sociali:** si tratta delle attività finalizzate alla valorizzazione ed al controllo dei dati dichiarati nelle comunicazioni sociali inerenti la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Società.
4. **Gestione dei rapporti con la P.A.:** si tratta dell’attività relativa alla gestione delle visite ispettive delle pubbliche Autorità, relative alla richiesta e l’ottenimento dalle Autorità competenti di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali (emissione fumi in atmosfera, nulla osta, C.P.I. etc.) ovvero per la concessione di finanziamenti e/o contributi pubblici.
5. **Gestione del processo di approvvigionamento:** si tratta di tutte le attività di approvvigionamento relative Acquisti per commesse Acquisti non specifici per commesse (impiantistica, infrastrutture, servizi generali) Acquisti di consulenze professionali o aziendali,
6. **Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni:** si tratta dell’attività di controllo delle spese relativa Spese di rappresentanza e trasferte; omaggi e gadgets effettuati per la promozione dell’immagine della Società; erogazioni liberali per iniziative a scopo sociale o di sponsorizzazione per l’esposizione del marchio della Società etc;
7. **Gestione del personale:** si tratta dell’attività relativa a
 - a) Selezione, assunzione e inquadramento contrattuale
 - b) Gestione del Personale, delle presenze e dei permessi, e del processo premiante del personale.
8. **Gestione degli accessi alla rete aziendale e WEB; gestione della sicurezza logica e fisica dei sistemi informativi:** si tratta delle attività inerenti al controllo dei sistemi informativi, del loro corretto utilizzo, nonché attinenti alla gestione degli accessi nel rispetto dei livelli autorizzativi predeterminati.
9. **Gestione del processo commerciale con clienti pubblici (enti di diritto privato in controllo pubblico):** si tratta delle attività di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica e di predisposizione delle offerte per quella tipologia di clienti che presentano una connotazione pubblica (partecipazione statale al capitale sociale, concessionari etc.) ed il relativo processo di qualificazione/iscrizione albo fornitori.



10. Vendita di beni e prodotti: si tratta delle attività volte ad acquisire le commesse e gestire le attività per la vendita dei prodotti della Società.

11. Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali: l'attività afferisce alla gestione dei contenziosi sorti in seguito a cause avviate dalla Società o nei confronti della stessa (es. Agenti, dipendenti, clienti e fornitori).

3. I protocolli specifici di controllo

Il sistema dei controlli della Società prevede - oltre ai divieti preventivi di cui al presente capitolo - specifici protocolli, procedure o istruzioni operative finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati rilevanti così come definiti nel presente modello e nella mappatura delle attività sensibili. Tali protocolli sono allegati (all. n. 2) al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



B. PREVENZIONE DEI REATI DI FALSITA' PREVISTI DAGLI ARTT. 25-BIS E DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO.

1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi, alla cui commissione da parte dei "soggetti qualificati", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegata la responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal decreto.

A tal fine, si riporta, di seguito, una breve descrizione di alcuni dei reati richiamati dall'art. 25-bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), dall'art. 25-bis.1 (*Delitti contro l'industria ed il commercio*) del D.Lgs. 231/2001 presi in considerazione in quanto ritenuti sensibili rispetto all'attività svolta dalla Società.

I reati di falsità previsti dall'art. 25-bis del D. lgs 231/01.

Articolo 453 e 454 codice penale (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; Alterazione di monete) Tale fattispecie punisce la condotta di chi:

- 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chi, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

L'art. 454 punisce infine chiunque altera le monete della qualità scemandone in qualsiasi modo il valore.

Articolo 455 e 457 codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

La norma punisce chi introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione mentre l'art. 457 punisce la condotta di spendita o messa in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede.

Pertanto, qualunque notizia inherente l'uso o il possesso di monete, carte filigranate e valori di bollo falsificati o comunque alterati, ovvero di programmi informatici o strumenti destinati o idonei alla loro contraffazione, dovrà essere tempestivamente comunicata, attraverso gli appositi canali di comunicazione previsti, all'Organismo di Vigilanza.

Articolo 459 codice penale

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati).



Tale fattispecie di reato punisce la contraffazione o la alterazione, l'acquisto, la detenzione di valori di bollo contraffatti o l'introduzione, la messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Articolo 460 codice penale

(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Tale fattispecie punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Articolo 464 codice penale

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Tale fattispecie punisce chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Articolo 473 codice penale

(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)

Tale fattispecie punisce la persona che, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. La norma punisce, altresì, chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, ne fa uso.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Articolo 474 codice penale

(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

La norma punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero chi li detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione.

I delitti contro l'industria ed il commercio previsti dall'art. 25-bis.1 del D. lgs 231/01.

Articolo 513 codice penale

(Turbata libertà dell'industria o del commercio)

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Articolo 513-bis codice penale

(Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

Tale fattispecie punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Articolo 514 codice penale

(Frodi contro le industrie nazionali)



La fattispecie delittuosa punisce la persona che, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Articolo 515 codice penale

(Frode nell'esercizio del commercio)

La fattispecie punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Articolo 517 codice penale

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Articolo 517-ter codice penale

(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)

Tale fattispecie delittuosa punisce chiunque - potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale - fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. La norma punisce, inoltre, anche le condotte di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o messa in circolazione.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Si ricorda che per l'azionabilità della responsabilità amministrativa dipendente da reato tali fattispecie devono essere commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

Regole specifiche di condotta e divieti.

In relazione ai reati sopra citati è fatto assoluto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, salvo che si tratti di operazioni di valore economico esiguo (piccola cassa) e comunque di importo inferiore a quello normativamente previsto dalla legislazione antiriciclaggio vigente (Art. 49 D. lgs 231/07);
- manipolare in alcun modo monete, valori di bollo e simili o spendere/introdurre nello Stato monete frutto di attività criminose;
- contraffare o alterare marchi o segni distintivi di prodotti industriali o utilizzare gli stessi;
- introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi (sia nazionali che esteri) che siano contraffatti o alterati; ovvero detenerli per la vendita, porli in vendita o metterli altrimenti in circolazione;
- compiere un qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia;



- consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile che sia, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita nell’esercizio di un’attività commerciale;
- porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto;
- fabbricare o adoperare industrialmente beni realizzati usurpando o violando un titolo di proprietà industriale ovvero introdurre gli stessi nel territorio dello Stato, detenerli per la vendita, venderli o metterli comunque in circolazione.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe – in via potenziale - presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

Di seguito vengono elencate le attività sensibili individuate in relazione alla tipologia di reati esaminati nella presente Sezione:

- i. **Vendita di beni e prodotti nel rispetto del sistema di gestione della qualità;**
- ii. **Gestione del processo commerciale con clienti di diritto privato in controllo pubblico;**
- iii. **Acquisizione e gestione della commessa;**
- iv. **Gestione della piccola cassa.**

3. I protocolli specifici di controllo

Il sistema dei controlli della Società prevede protocolli specifici di controllo con riferimento alle attività sensibili come sopra individuate. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



C. PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI, DI CORRUZIONE PRIVATA, DEI REATI TRIBUTARI E DOGANALI

1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente parte speciale ed alla luce degli importanti e recenti interventi legislativi volti a contrastare i reati tributari e la corruzione tra privati, la Società intende aumentare la consapevolezza concreta delle condotte che possono ingenerare comportamenti illeciti ed in particolare:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione con particolare riferimento ai reati tributari;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta in relazione ai reati/attività sensibili esaminati.

A tal fine, si provvede ad illustrare:

A) i reati societari rilevanti (richiamati dall'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001) così come modificati dalla l. n. 69/2015, dalla L. n. 190/2012 recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, nonché dal D. lgs 38/2017 che ha modificato il reato di *corruzione privata* (previsto e punito dall'art. 2635 c.c., aggiornato da ultimo con la l.n. 3/2019) ed introdotto il nuovo reato di *"istigazione alla corruzione fra privati"* di cui all'art. 2635-bis c.c (art. 25-ter, co. 1 lett. S-bis D. lgs 231/01);

B) i reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies D. lgs 231/01 introdotti dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dal D. lgs 75/2020;

C) i reati di contrabbando e in materia di accise di cui all'art. 25 sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

Si invita, per l'approfondimento normativo, alla consultazione dell'apposito catalogo dei reati allegato al presente Modello.

C.1.1 REATI SOCIETARI E CORRUZIONE PRIVATA

Artt. 2621 c.c. (*False comunicazioni sociali*)

La norma, così come da ultimo modificata dall'art. 9 l.n. 69/2015, punisce - fuori dai casi di false comunicazioni sociali delle Società quotate – i seguenti soggetti (salvo il concorso di terzi ex art. 110 c.p.):

- amministratori,
- direttori generali,
- dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
- i sindaci e i liquidatori

i quali, al **fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto**, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente **espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero** ovvero **omettono fatti materiali rilevanti** la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo **concretamente idoneo ad indurre altri in errore**, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Si precisa che:



- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ed è quindi richiesto un dolo specifico;
- la condotta di esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omettere fatti rilevanti deve essere consapevole e concretamente idonea ad indurre altri in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;
- con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di "valutazione", secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione⁷ il reato sussiste se, "*in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, ci si discosta da tali criteri consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;*"
- a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 l. 27 maggio 2015, n. 69 il reato è procedibile d'ufficio, salvo che si tratti di società che non superano i limiti indicati dall'art. 1, comma 2 RD 267/1942 (Legge fallimentare) per le quali il delitto è procedibile a querela della Società, dei Soci o dei creditori.
- a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 69/2015 sono state eliminate le cosiddette "soglie di non punibilità" precedentemente previste per i casi che determinavano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% ovvero derivanti da valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% rispetto a quella corretta;
- la medesima normativa ha introdotto sia per la persona fisica che per l'ente una attenuazione delle pene per i "fatti di lieve entità" di cui all'art. 2621-bis c.c. tenendo conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità o degli effetti della condotta nonché una ipotesi di "non punibilità" di cui all'art. 2621-ter c.c. in caso di "particolare tenuità del fatto" del fatto, valutata dal Giudice tenendo conto in modo prevalete l'entità dell'eventuale danno cagionato alla Società.

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)⁸

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero all'incaricato della revisione.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante

⁷ Sent. SSUU del 31 marzo 2016 (dep. 27 maggio 2016), n. 22474, Pres. Canzio, Rel. Fumo.

⁸Tale fattispecie di reato è stata abrogata dal D.lgs. n. 39/2010 ma è stata prevista, con alcune modifiche dall'art. 27 D.lgs 39/2010 creando non pochi dubbi in merito alla responsabilità amministrativa dipendente dalla commissione del suddetto reato stante il difetto di coordinamento della nuova norma con il D. lgs 231/01. Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione Sezioni Unite che, con sentenza 22 settembre 2011 n. 34476, ha precisato come tale reato (così come modificato e previsto nell'art. 174-bis T.U.F.) non è da annoverarsi tra i reati presupposto del D.lgs 231/01.



dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Art. 2626 c.c. (*Indebita restituzione di conferimenti*)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del concorso, secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p., dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori.

Art. 2627 (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*)

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili od acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

Art. 2628 c.c. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante*)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionano danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

Art. 2629-bis (*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi*)

La fattispecie sanziona penalmente il precezzo contenuto nell'art. 2391 c.c., che prevede un obbligo informativo in capo all'amministratore, finalizzato a dare notizia in modo specifico e dettagliato ad amministratori ed al collegio sindacale, di ogni interesse che questi abbia in una determinata operazione della Società. Nel caso invece si tratti di amministratore delegato, è stabilito inoltre, per quest'ultimo, un obbligo di astensione dal compimento dell'operazione.

Si fa presente che la punibilità della condotta risulta condizionata al verificarsi di un danno alla Società o a terzi, derivante dalla violazione stessa.

Art. 2633 c.c. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che



cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono i liquidatori.

Art. 2635, comma 3 c.c. (Corruzione fra privati)

La norma (inserita nel codice civile dalla L. n. 190/2012, modificata dal D. lgs 38/2017 e da ultimo dalla l.n. 3/2019 che ha eliminato la procedibilità a querela di parte) punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. È prevista altresì la punizione anche qualora il fatto sia commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Nel perimetro della responsabilità ex D. lgs 231/01, tuttavia, è contemplato unicamente il comma terzo dell'art. 2635 c.c., che prevede e punisce "*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*" (ovvero la figura del cd. corruttore).

Art. 2635-bis (Istigazione alla corruzione tra privati).

La norma (inserita nel codice civile dal D. lgs 38/2017 e modificata dalla l.n. 3/2019 che ha eliminato la procedibilità a querela di parte) punisce chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei crediti sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.



Trattasi di un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Art. 2638 c.c. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma). La seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico) mentre la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

Articolo 54 Decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 (*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*)

La norma, in attuazione della **Direttiva (UE) 2019/2121** punisce chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla citata Direttiva (trattasi di documento accompagnatorio di operazioni straordinarie transfrontaliere), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. Per tale delitto l'art. 25 ter, comma s-ter) prevede la sanzione da centocinquanta a trecento quote.

C.1.2 REATI TRIBUTARI

Le seguenti fattispecie di reati tributari previste dal D. lgs 74/2000 sono state introdotte dalla legge n. 157 del 19 dicembre 2019 all'art. 25-quinquiesdecies del D. lgs 231/01 e successivamente modificato dal D. lgs 75 del 14 luglio 2020 (recepimento direttiva PIF):

Articolo 2 D. lgs 74/2000: *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

La norma punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi finti (sanzione pecuniaria sino a 500 quote, oltre alle sanzioni interdittive) , se l'ammontare degli elementi passivi finti è inferiore a euro centomila è prevista un'attenuazione con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (sanzione 231 sino a 400 quote, oltre alle sanzioni interdittive). Si consideri che il fatto si ritiene commesso



avvalendosi *di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il reato si perfeziona con la presentazione della dichiarazione fraudolenta (e la responsabilità 231 quindi decorre dalle dichiarazioni presentate dopo il 24.12.2019). In breve, la condotta consiste nell'indicazione in una delle dichiarazioni relative all'IVA o ai redditi di elementi passivi fittizi⁹, giustificati da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti¹⁰, con cui vengono artificiosamente "gonfiate" le componenti negative di reddito al fine di diminuire l'imponibile e conseguentemente, l'imposta dovuta all'erario.

La sanzione penale, secondo la Giurisprudenza della Corte di cassazione¹¹ colpisce "ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura". In ordine alle modalità pratiche di realizzazione di tali condotte fraudolente, si osserva come sia possibile distinguere tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. La prima ipotesi consiste nell'emissione di fatture o altri documenti a fronte di prestazioni i) mai effettuate ii) ovvero realmente effettuate¹² ma per quantitativi inferiori rispetto a quelli documentalmente indicati¹³.

Un esempio pratico, portato alla luce dalla casistica giudiziaria, può rinvenirsi nelle Società delle c.d. cartiere, ossia società che sono solo formalmente esistenti, ma la cui funzione effettiva è proprio quella di emettere fatture per operazioni inesistenti, quindi ad un meccanismo fraudolento per abbattere l'imponibile dovuto all'erario (note anche come frodi carosello). La seconda ipotesi, invece, (inesistenza soggettiva) sussisterebbe quando a fronte di un'operazione commerciale effettivamente avvenuta ma che si "[...] riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi"¹⁴. Si pensi infatti al caso in cui uno dei soggetti dell'operazione sia rimasto del tutto estraneo alla stessa, nel senso di non aver assunto, nella realtà, la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio ovvero di erogatore o percettore dell'importo della relativa prestazione.

Articolo 3 D. lgs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

La norma punisce con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente :

3. ⁹ Per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta.
4. ¹⁰ Per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi
5. ¹¹ Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 2007, n. 1996.
6. ¹² Secondo alcuna Giurisprudenza si avrebbe inesistenza oggettiva anche in caso di restituzione dal cessionario al cedente, sia in tutto che in parte, dei corrispettivi pagati. Cass. pen., sez. III del 7 luglio 2010, n. 35963.
7. ¹³ Così Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2010, n. 45056. Simile inoltre il fenomeno della sovrafatturazione qualitativa o quantitativa, che si ha quando "la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti", così Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2013, n. 28352.
8. ¹⁴ Art. 1, co. 1, lett. a) del D.lgs. 74/2000.



- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fintizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fintizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Anche in questo caso il reato si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Si consideri, infine, che non costituiscono mezzi fraudolenti, ai sensi della citata norma, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 8 D. lgs 74/2000: Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma (speculare alle condotte previste dagli articoli di cui sopra) punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tuttavia qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila, si applica la sanzione attenuata della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10 D. lgs 74/2000: Occultamento o distruzione di documenti contabili.

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 11 D. lgs 74/2000: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La norma punisce con la medesima pena altresì colui che, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fintizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila la pena è aggravata.

Il D. lgs 75/2020 ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies D. lgs 231/01 prevedendo la responsabilità 231 anche in conseguenza dei sequenti ulteriori reati tributari, solo qualora commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:



Art. 4 D. Lgs. n. 74/2000: Dichiarazione infedele

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, **congiuntamente**:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione la norma prevede che non si tenga conto della errata classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Infine, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale (10%) non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità di cui ai precedenti punti A e B.

Omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs 71/2000):

Il reato punisce colui che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta - essendovi obbligato - una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Viene punito altresì colui il quale non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. La norma infine prevede che non si considera omessa la dichiarazione che sia comunque presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000)

La disposizione punisce la condotta di colui il quale non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 D. lgs 241/1997 crediti non spettanti ovvero inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Il D. lgs 87/2024 ha previsto che la punibilità dell'agente per tale reato è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

C.1.3. REATI DI CONTRABBANDO E REATI IN MATERIA DI ACCISE EX ART. 25 SEXIESDECIES D.LGS. 231/2001

Reati di contrabbando



Il Decreto Legislativo 26/09/2024, numero 141 - che ha introdotto le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione – punisce specifiche violazioni doganali introducendo le seguenti fattispecie di reato che, ai sensi dell'art. 25 sexiesdeciese D.Lgs. 231/2001, divengono reati presupposto della responsabilità Amministrativa da reato in capo all'ente:

- **Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78):** la norma punisce il soggetto che “*omettendo di presentare la dichiarazione doganale*:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali”.
- **Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79):** la norma punisce il soggetto che “*dichiara qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato.*”
- **Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80):**
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81):** la norma punisce “*Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione*”.
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82):** la norma punisce “*Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano*”.
- **Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83):** la norma punisce “*Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti*”.

Reati in materia di accise

Il Decreto Legislativo 504/1995 (art. 40 e seguenti) punisce specifiche violazioni, introducendo le seguenti fattispecie di reato che, ai sensi dell'art. 25 sexiesdeciese D.Lgs. 231/2001, divengono reati presupposto della responsabilità Amministrativa da reato in capo all'ente (ritenuti residuali stante l'attività della Società):

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art.40):
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46)
- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47);
- Irregolarità nella circolazione (limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 49 comma 1):
- Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 50 comma 4).



Regole specifiche di condotta e divieti:

In relazione ai principi comportamentali da tenere con riferimento all'area in esame è fatto preciso obbligo agli Organi Sociali, ai dirigenti, dipendenti ed a tutti i collaboratori:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto della normativa civilistica fiscale, doganale e delle procedure informatiche ed amministrative esistenti per la formazione dei dati che confluiscono nel bilancio e delle note integrative od altre comunicazioni rivolte al pubblico, fornendo - in ogni caso - informazioni veritieri e corrette sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- di riferire tempestivamente alla Direzione Amministrativa di FIAL S.p.A. ogni notizia ed informazione relativa ad errori, distorsioni informative od omissioni nel contesto della predisposizione delle comunicazioni sociali.
- di procedere ad una corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo;
- di agevolare ogni forma di controllo interno ed assicurando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;

In relazione alla prevenzione dei reati societari è vietato espressamente - costituendo grave violazione del presente Modello - mantenere i seguenti comportamenti:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di revisione;
- restituire conferimenti ai Soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o della Società controllante fuori dai casi previsti dalla Legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- omettere di comunicare situazioni di conflitto di interesse nei casi di cui all'art. 2629 bis c.c.;



- procedere a formazione od aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la massima completezza, accuratezza e tempestività, tutte le comunicazioni/trasmissione di dati/documenti previsti dalla normativa vigente alle Autorità di Vigilanza (o, comunque specificamente richiesti dalle predette Autorità);
- attestare nelle citate comunicazioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti od eventi rilevanti relativi alle informazioni richieste ovvero in ogni caso dovute;
- ostacolare lo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza mediante comportamenti attivi (occultamento di documentazione) od omissivi (non fornire la documentazione richiesta) durante l'acquisizione di dati e/o informazioni da parte della Pubblica Autorità;
- formare documenti in tutto o in parte falsi, alterare documenti veri ovvero rendere dichiarazioni false / omettere informazioni rilevanti nell'ambito del certificato preliminare di cui al D. lgs 19/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121.

In relazione alla prevenzione del reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. è espressamente vietato e costituisce grave illecito disciplinare:

- sollecitare ovvero esercitare pressioni di qualsiasi natura, verso gli amministratori, i dirigenti (ad es. Ufficio Acquisti) i sindaci ovvero qualsiasi altro soggetto di altre Società al fine di far compiere, in favore della O.N.G., atti in violazione degli obblighi del loro ufficio o di fedeltà verso la Società di appartenenza;
- promettere o dare denaro ovvero altre utilità (quali a mero titolo esemplificativo vantaggi di natura professionale, occupazionale, elettorale, sessuale, etc.) ad esponenti - a prescindere dal ruolo e dalle responsabilità - di altre Società al fine di ottenere favori (ad es. vendita a prezzi maggiorati) commesse e/o lavori per la O.N.G. S.p.A.
- esercitare pressioni sui soggetti incaricati della revisione contabile e/o promettere agli stessi vantaggi di qualsiasi natura al fine di violare i doveri inerenti all'incarico conferito.

In relazione alla prevenzione dei reati tributari di cui sopra è vietato espressamente e costituisce in ogni caso grave violazione del presente Modello:

- Rappresentare nella documentazione contabile o trasmettere per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali (Ires, Irap, Iva etc) o doganali dati o valori falsi, lacunosi o, comunque non rispondenti alla realtà commerciale ed economica ovvero patrimoniale e/o finanziaria della Società;



- Accordarsi con terzi (fornitori, consulente) per ottenere o produrre documentazione contabile (fatture, ma anche ordini di acquisto, DDT etc) attestante prestazioni od operazioni non effettivamente esistenti ovvero poste in essere da altri soggetti.
- esercitare pressioni sui soggetti incaricati della revisione contabile e/o promettere agli stessi vantaggi di qualsiasi natura al fine di violare i doveri inerenti all'incarico conferito;
- attestare nelle dichiarazioni fiscali e/o doganali fatti non rispondenti al vero, ovvero indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi inesistenti;
- ostacolare lo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza mediante comportamenti attivi (occultamento di documentazione) od omissivi (non fornire la documentazione richiesta) durante l'acquisizione di dati e/o informazioni da parte della Pubblica Autorità;
- distruggere, occultare le scritture contabili aziendali ovvero non conservare correttamente la relativa documentazione, anche extracontabile (ddt, contratti, ordini di acquisto, carico/scarico magazzino) atta a dimostrare la correttezza e l'esistenza delle operazioni contabilizzate;
- indicare in una procedura di transazione fiscale con l'Amministrazione finanziaria elementi attivi inferiori a quelli reali od elementi passivi fintizi ovvero comunicare dati all'Amministrazione dati od informazioni non veritieri per indurre la stessa in errore durante la procedura transattiva.

In relazione ai principi comportamentali da tenere in relazione alla prevenzione dei reati tributari e doganali è fatto preciso obbligo a tutti i dipendenti con particolare riferimento ai componenti degli organi societari delegati, agli organi di controllo, alla Direzione Amministrativa di FIAL S.p.A ed ai consulenti esterni che a qualsiasi titolo intervengono nel processo di formazione e/o predisposizione delle dichiarazioni fiscali e/o doganali:

- di osservare un comportamento corretto, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale, doganale e dei principi contabili applicabili, delle procedure informatiche ed amministrative della Società per la formazione dei dati che confluiscono in qualsiasi dichiarazione fiscale o doganale;
- di riferire tempestivamente agli Amministratori ogni notizia ed informazione relativa ad errori od omissioni nelle dichiarazioni fiscali e/o doganali;
- di procedere ad una corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, conservando documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento infragruppo;
- verificare la correttezza e l'effettività sostanziale delle richieste di rimborsi fiscali ovvero delle deduzioni e/o detrazioni fiscali ovvero la restituzione di diritti doganali;
- di agevolare ogni forma di controllo interno degli organi competenti ovvero controllo esterno (gdf, agenzia entrate, agenzia dogane etc) mettendo tempestivamente a disposizione tutta la documentazione richiesta;
- rispettare tutte le scadenze fiscali e doganali, annuali ed infrannuali, effettuando con tempestività, correttezza e buona fede nel rispetto dei termini di legge tutte



le dichiarazioni e/o comunicazioni fiscali e doganali previste dalla normativa applicabile.

2. Le “attività sensibili” ai sensi del d. lgs 231/01.

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L’analisi svolta nel corso del progetto per l’adozione del Modello ha permesso di individuare le attività di O.N.G. S.p.A. che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati nella presente sezione. Qui di seguito vengono elencate le attività sensibili:

- i. ***Formazione bilancio di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge:*** trattasi delle attività inerenti la contabilità in genere, il bilancio di esercizio, le relazioni ed i prospetti allegati al bilancio e qualsiasi altro dato o prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge.
- ii. ***Gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali e tributari;***
- iii. ***Gestione dei flussi finanziari (pagamenti, incassi, piccola cassa etc);***
- iv. ***Gestione delle assunzioni di personale;***
- v. ***Gestione omaggi, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;***
- vi. ***Gestione del processo commerciale (attività di vendita);***
- vii. ***Gestione del processo di acquisto di beni e servizi;***
- viii. ***Gestione delle attività di richiesta di finanziamenti pubblici;***
- ix. ***Gestione dei procedimenti arbitrali/giudiziali ed accordi transattivi***

3. I protocolli specifici di controllo.

Il sistema dei controlli della Società prevede protocolli specifici di controllo con riferimento alle attività sensibili come sopra individuate. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



D. PREVENZIONE DEI REATI INFORMATICI ED IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Reati presupposto e regole specifiche di condotta

Al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle condotte illecite di cui alla presente Sezione si illustrano i “delitti informatici” previsti all’art. 24-bis del D. lgs 231/01 (introdotti dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48) ed i “delitti in materia di violazione del diritto d’autore” previsti dall’art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

DELITTI INFORMATICI

Art. 491-bis c.p. “Documenti informatici”

La norma prevede che “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

L’art. 491-bis c.p. richiama pertanto i reati previsti dal Capo III del Codice Penale “Della falsità in atti”, quali, a mero titolo esemplificativo¹⁵, l’art. 481 c.p. *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità*, art. 482 c.p. *Falsità materiale commessa dal privato*, art. 483 c.p. *Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico*, art. 484 c.p. *Falsità in registri e notificazioni*, art. 489 c.p. *Uso di atto falso*, qualora riguardino un documento informatico pubblico. In tal modo la norma estende la portata oggettiva, sotto il profilo degli atti suscettibili di essere falsificati, delle richiamate fattispecie di reato di falso aventi ad oggetto gli atti pubblici, disponendo che quando la falsità ivi previste riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici, con ciò rispondendo alla necessità di predisporre una protezione penale anche dei documenti informatici relativamente ai quali si era creato, infatti, un vuoto di tutela a seguito del rapido diffondersi delle tecnologie informatiche.

Art. 629 comma terzo c.p. “Estorsione informatica”

La norma punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro il soggetto che **costringe** taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno **mediante le condotte proprie di taluni reati informatici** (ovvero con la minaccia di compierle) ed in particolare:

- i) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di cui **all’art. 615-ter**,
- ii) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche di cui **all’art. 617 quater**,
- iii) Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche di cui **all’art. 617 sexies**;
- iv) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui **all’art. 635 bis**;
- v) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di cui **all’art. 635 quater**;
- vi) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse di cui **all’art. 635 quinque**.

¹⁵ Per l’elenco completo si rinvia al Catalogo dei Reati presupposto in allegato 1 alla Parte Generale del presente Modello Organizzativo



Art. 615-ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”

La norma prevede e punisce “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale disposizione è rivolta a tutelare la riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un sistema informatico. In particolare, per sistema informatico, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615-ter c.p., deve intendersi una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione, anche in parte, di tecnologie informatiche. Il sistema è dunque tale se gestisce ed elabora dati, mentre tutto ciò che in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è sistema informatico.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema, ossia tutte quelle misure di protezione al cui superamento è possibile subordinare l'accesso ai dati e ai programmi contenuti nel sistema, quali a titolo esemplificativo codici di accesso, alfabetici o numerici da digitare su una tastiera o memorizzati su una banda magnetica di una tessera da introdurre in apposito lettore. Oltre a queste misure logiche possono rilevare anche misure fisiche quali l'uso di chiavi di accesso. La condotta penalmente rilevante consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema protetto o nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare dello ius excludendi dall'uso del sistema. L'introduzione si configura allorquando vengono oltrepassate le barriere logiche e/o fisiche che presidiano l'accesso alla memoria interna del sistema.

Art. 615-quater c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici”

La norma prevede e punisce “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri



mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

La norma in esame sanziona l'abusiva acquisizione e diffusione, con qualsiasi modalità, dei mezzi o codici di accesso preordinati a consentire a soggetti non legittimati l'introduzione nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, reprimendo una serie di condotte prodromiche all'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, con ciò ponendosi a presidio del domicilio informatico in una fase ancora più anticipata rispetto al momento dell'accesso abusivo (sanzionato dall'[art. 615-ter](#) cp).

Articolo 635-quater.1 c.p. "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

La norma prevede che "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".

La condotta incriminata consiste nel procurarsi abusivamente, produrre, riprodurre, importare, diffondere, o comunque mettere in altro modo a disposizione di altri, o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che siano idonei a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico o le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero che siano idonei a favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del suddetto sistema.

Non è richiesto, ai fini della consumazione del reato, l'effettivo danneggiamento del sistema informatico o telematico o delle informazioni in esso contenute.

Art. 617-quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

La norma prevede che "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:



1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema”

Ai sensi della disposizione in esame la condotta può consistere alternativamente nell'intercettare fraudolentemente una comunicazione informatica o telematica oppure nell'impedirla o interromperla; il secondo comma prevede poi l'ipotesi della rivelazione in tutto o in parte mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto di una conversazione intercettata.

Intercettare una comunicazione informatica o telematica significa prendere cognizione del suo contenuto intromettendosi nella fase della sua trasmissione; l'intercettazione deve essere realizzata fraudolentemente, ossia eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso (ad es. decodificando dei dati trasmessi in forma cifrata o superando delle barriere logiche poste a difesa del sistema che invia o riceve la comunicazione) o comunque in modo tale da rendere non percepibile o riconoscibile a terzi l'intromissione abusiva.

La comunicazione è invece impedita quando se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve inviare o ricevere i dati; una comunicazione può invece essere interrotta sia agendo sul sistema che invia e che deve ricevere la comunicazione sia ad esempio deviando il flusso dei dati in corso di trasmissione da un elaboratore ad un altro.

Art. 617-quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”

La norma prevede che “Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni”

Tale disposizione mira a reprimere una condotta antecedente e preparatoria rispetto a quella prevista dall'art. 617-quater c.p. vietando l'installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato previsto dall'art. 617-quinquies c.p. è stato ravvisato dalla giurisprudenza in caso di utilizzazione di apparecchiature in grado di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico “dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intervolare" di cui alla norma incriminatrice.”



Art. 635-bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”

La norma prevede che “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Oggetto del danneggiamento possono essere dati, informazioni e programmi informatici in quanto concetti da declinarsi alla luce di nozioni tecniche:

- **per dato** deve intendersi qualunque rappresentazione non interpretata di un fatto codificata in modo da potere essere utilizzabile da parte dell'elaboratore;
- **per programma informatico** si intende una sequenza di istruzioni espresse in linguaggio comprensibile dall'elaboratore, progettate ed assemblate insieme in modo da potere ottenere dall'elaboratore il compimento di operazioni prestabilite;
- **per informazioni** si intende un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta di attribuire loro un particolare significato per chi utilizza l'elaboratore.

Le condotte rilevanti per l'illecito in esame sono la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici che appartengono ad altri.

L'ipotesi di distruzione di dati e programmi più frequente e significativa è rappresentata dalla loro cancellazione: sia attraverso la smagnetizzazione del supporto, sia sostituendo i dati originari con nuovi dati diversi, sia impartendo all'elaboratore, in cui si trovano i dati o i programmi, uno dei comandi in grado di provocarne la scomparsa. Sempre in tema di cancellazione la giurisprudenza ha più volte ritenuto che il reato in argomento è integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer **siano rimediabili** soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell'originaria configurazione dell'ambiente di lavoro, come ad esempio nel caso della cancellazione, mediante l'apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, di un rilevante numero di file, che poi vengano recuperati grazie all'intervento di un tecnico informatico specializzato.

Art. 635-ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico”

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato “*chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al



servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Tramite il reato in argomento è stata prevista l'anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo per quelle condotte dirette a produrre la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di dati, informazioni o programmi informatici di interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un **delitto di attentato** volto a punire il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i suddetti beni, con la previsione di un aggravamento della pena qualora l'evento dannoso effettivamente si verifichi.

Art. 635-quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, “chiunque mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato”.

L’art. 635-quater punisce la distruzione, il danneggiamento, l’inservibilità o il grave ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui tramite le condotte previste nell’art. 635-bis (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero mediante l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Art. 635-quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse”

La norma prevede che “Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento e' punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione



dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualita' di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se e' palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena e' della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)".

Il reato in argomento lede, oltre all'interesse patrimoniale del titolare del sistema informatico o telematico, l'interesse collettivo al corretto funzionamento dei suddetti sistemi.

Come nella fattispecie prevista dall'art. 635-ter, anche per questo reato è stata prevista l'anticipazione della punibilità allo stadio del tentativo per quelle condotte dirette a produrre la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità anche parziale o l'ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. Si tratta, quindi anche in questo caso, di un delitto di attentato volto a punire il compimento di atti idonei e diretti in modo non equivoco a danneggiare i suddetti beni, con la previsione di un aggravamento della pena nel caso in cui il danneggiamento si verifichi.

Art. 640-quinquies c.p. (*Frode informatica del certificatore di firma elettronica*)¹⁶

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

L'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 introduce la responsabilità degli enti per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore facendo rientrare, pertanto, nella sfera di applicazione del D.Lgs. 231/2001 i comportamenti di abusiva riproduzione, trasmissione, diffusione in genere di opere dell'ingegno (scientifiche, letterarie, cinematografiche, musicali ecc.). Sono di seguito elencate le fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies e contenute nella Legge n. 633 del 1941.

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, l. 633/1941)

La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Tutela penale del software e delle banche dati (Art. 171-bis l. 633/1941)

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Tutela penale delle opere audiovisive (Art. 171-ter l. 633/1941);

Responsabilità penale relativa ai supporti (Art. 171-septies l. 633/1941);

¹⁶ Tale fattispecie di reato risulta astrattamente non applicabile alla Società che non svolge attività in qualità di certificatore di firma elettronica.



Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (Art. 171-octies l. 633/1941);

Regole di condotta per la prevenzione dei reati rilevanti.

I destinatari del presente Modello devono:

- utilizzare esclusivamente per motivi di ufficio o di servizio le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature fornite dalle Società nel rispetto della policy interna per l'utilizzo degli strumenti ICT;
- rispettare le procedure a tutela della sicurezza delle informazioni ed a protezione dei dati personali (con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy - GDPR, al trattamento dei dati previo consenso ed informativa privacy, etc);
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- evitare di introdurre e/o conservare nella Società, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che detti materiali siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software non autorizzate dalla Società;
- evitare l'utilizzo o la cessione di password personali per l'accesso ai programmi aziendali o alla rete web ad altri utenti;
- evitare di fornire a qualsiasi terzo dati od elementi personali in violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, e, in ogni caso, verificare il previo consenso formale del titolare dei dati;
- rispettare i profili autorizzativi degli accessi previsti, segnalando senza ritardo al proprio responsabile gerarchico (ovvero all'amministratore di sistema) eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- agire costantemente nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione del diritto d'autore non violando - direttamente od indirettamente - tutti i diritti connessi al suo esercizio;
- non porre in essere, collaborare o dare in qualsiasi modo causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra richiamate.

È, inoltre, espressamente vietato:

- violare le disposizioni previste dalla policy interna per l'utilizzo degli strumenti ICT;
- alterare documenti informatici, con particolare riguardo a quelli aventi efficacia probatoria, anche attraverso l'utilizzo illegittimo di password per accedere a postazioni/profilo non autorizzati, ovvero la manipolazione/accesso non autorizzati al sistema informatico e/o elettronico;
- accedere abusivamente ad un qualsiasi sistema informatico o telematico altrui ovvero al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni di qualsiasi tipo;
- svolgere qualsiasi attività di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti, pubblici o privati;
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità.



- scaricare dalla rete web programmi ovvero acquisire in altra maniera illecita - in violazione della legge sul diritto d'autore – software, ovvero qualsiasi altro materiale informatico, senza averne preventivamente acquisito i relativi diritti;

2. Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L’analisi svolta durante la fase di implementazione del presente Modello Organizzativo ha consentito di individuare le attività di O.N.G. S.p.A. che potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le attività sensibili:

- Gestione dell’accesso alla rete WEB, gestione della sicurezza logica e fisica dei sistemi informativi e gestione adempimenti privacy:** si tratta delle attività inerenti al controllo dei sistemi informativi, del loro corretto utilizzo, nonché attinenti alla gestione degli accessi nel rispetto dei livelli autorizzativi predeterminati.

3. I protocolli specifici di controllo

Il sistema dei controlli della Società prevede protocolli specifici di controllo con riferimento alle attività sensibili come sopra individuate. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



E. PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 25-QUINQUIES E CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE DI CUI ALL'ART. 25-DUODECIES 231/01

1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti

La conoscenza delle fattispecie di reato e delle modalità di configurazione degli stessi è funzionale alla prevenzione e, di conseguenza, all'intero sistema di controlli previsto dal decreto. Vengono, pertanto, brevemente descritti i reati richiamati dall'art. 25-duodecies D. lgs. 231/2001 "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" e dall'art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) così come aggiornato dalla l.n.199/2016 (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

Il reato previsto dall'art. 25-duodecies D. lgs 231/01.

Il D.lgs. n. 109/2012, introduce nell'elenco dei reati che fondono la responsabilità amministrativa degli enti, la fattispecie prevista dall'art. 22, comma 12-bis del D. lgs 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma punisce la condotta del Datore di Lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con il medesimo revocato, annullato o scaduto allorquando:

- a) *i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.*

I reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies D. lgs 231/01.

Il quadro delle misure introdotte dalla legge 1 agosto 2003, n. 228, per reprimere il fenomeno della tratta di persone, si completa con la previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti degli enti, nei termini chiariti nella parte generale del presente modello al par. 1.1., allorché i soggetti che li rappresentino o che ricoprano le particolari cariche previste dal decreto, commettano reati contro la personalità individuale.

A tal fine l'art. 5, introduce nel corpo del D. lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies successivamente modificato dalla l.n. 199/2016, rubricato: "Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale". Segnatamente, i delitti presi in considerazione sono:

Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o



mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne favorisca o sfrutti la prostituzione, ovvero compia atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre, commerciare o cedere consapevolmente ad altri materiale pornografico ovvero, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico o distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo precedente, consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Art. 600-quater.1 c.p. (Pornografia virtuale)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società, commetta uno dei reati di cui agli artt. 600-ter e quater c.p. utilizzando immagini virtuali realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni)

La norma punisce la condotta di colui che, allo scopo di commettere i reati di cui sopra, anche in relazione al materiale pornografico di cui agli articoli citati, adesca un minore di anni sedici. Per adescamento la norma specifica che deve intendersi qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Art. 600-quinquies c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 601 c.p. (Tratta di persone)

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società induce taluno mediante inganno o lo costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, per ridurlo in schiavitù;

Art. 602 c.p. (Acquisto ed alienazione di schiavi)



Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società acquisti o ceda un individuo già ridotto in condizioni schiavitù, anche per lo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 603-bis (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*)

Il nuovo reato punisce il soggetto che:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

La norma specifica alcune condizioni "indicative" di una situazione di sfruttamento, quali:

- A) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- B) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- C) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- D) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In relazione ai gravi reati di cui sopra costituisce grave violazione del presente Modello (anche se la condotta è mantenuta a titolo personale):

- navigare in siti pornografici e/o pedopornografici attraverso un qualsiasi dispositivo aziendale;
- aggirare i filtri e le impostazioni che limitano l'accesso alla rete imposte dall'azienda;
- organizzare viaggi di qualsiasi tipologia, nell'ambito delle attività svolte per l'Azienda in località note come meta per il turismo sessuale;
- avvalersi di forza lavoro irregolare (mediante il cd. caporalato) ovvero di immigrati clandestini per lo svolgimento delle attività lavorative;
- utilizzare intermediari per il reclutamento dei lavoratori diverse dalle Agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro.

2. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'implementazione del presente Modello Organizzativo ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere



considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 25-*quinquies* (*delitti contro la personalità individuale*) dall’art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001 “*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”. Di seguito, si riportano solo le attività che, ragionevolmente, possono essere considerate sensibili in quanto strumentali alla commissione di tali delitti. Le attività sensibili individuate sono:

- **Gestione dei sistemi informatici e degli accessi alla rete web**
- **Assunzione e gestione del personale con particolare riferimento a soggetti provenienti da paesi Terzi (extra UE)**

3. I protocolli specifici di controllo

Il sistema dei controlli della Società prevede protocolli specifici di controllo con riferimento alle attività sensibili come sopra individuate. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



F. PREVENZIONE DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ART. 25-OCTIES

1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti

Attraverso la presente Sezione la Società - al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle gravi condotte prese in esame in questa sede - intende:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità attuative dei reati rilevanti;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta per prevenire l'insorgere di tali comportamenti illeciti nelle attività sensibili esaminate.

Vengono, pertanto, descritti i reati richiamati dall'art. 25-octies (*ricettazione, riciclaggio e reimpegno ed autoriciclaggio*) e dall'**art. 25-octies.1** (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti), presi in considerazione in quanto ritenuti sensibili rispetto all'attività svolta dalla Società, con particolare riferimento alla gestione dei flussi finanziari.

I reati previsti dall'art. 25-octies d.lgs 231/01: Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

Si tratta dei reati previsti dall'art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001, introdotti con il D. Lgs. 231/2007 e modificati dalle “*Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” del 04 dicembre 2014. Nello specifico, i reati contenuti nell'art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001, così come aggiornati dalle *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale* e dalle *Disposizioni in materia di autoriciclaggio* sono:

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

La norma punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (fuori dei casi di concorso o commissione di tale reato-presupposto), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)

La norma punisce il soggetto che sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un qualsiasi delitto¹⁷ (fuori dei casi di concorso o commissione di tale reato-presupposto) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

¹⁷ Il D. lgs 195/2021, eliminando l'inciso “non colposi” dalla norma ha esteso l'ambito di applicazione del riciclaggio anche al denaro, beni o utilità provenienti da reati colposi.



Art. 648-ter.1. c.p. (Autoriciclaggio) La norma punisce chiunque - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica una pena attenuata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene maggiori se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 d.l. 152/1991 e smi (ad es. associazioni di stampo mafioso). Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

I reati previsti dall'art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/01: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Si tratta dei reati previsti dall'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001, introdotti con il D. lgs 184/2021. Nello specifico, i reati contenuti nell'art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 che la società intende prevenire sono:

- A) **Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:** la fattispecie punisce colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera tali strumenti, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi (sanzione 231 da 300 a 800 quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D. lgs 231/01);
- B) **Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.** La norma, introdotta sia nel codice penale che nel D. lgs 231/01, punisce colui che, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti **principalmente per commettere tali reati**, o sono



specificamente adattati al medesimo scopo (sanzione 231 sino a 500 quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D. lgs 231/01);

- C) **Art. 640-ter. c.p. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale:** trattasi di un reato che era già previsto e punito dal D. lgs 231/01 la cui fattispecie non aggravata risulta esaminata nella Parte Speciale, Sez. A del presente Modello, cui si rinvia. Il D. lgs 184/2021 estende semplicemente le ipotesi di frode informatica in forma aggravata al caso in cui il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione 231 sino a 500 quote oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 D. lgs 231/01);
- D) **Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:** la norma punisce ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, purché abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti ed in particolare:
- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, è prevista la sanzione 231 pecuniaria sino a 500 quote;
 - se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione 231 prevista è la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
- E) **Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori (inserito dalla legge 137/2023)**

La norma punisce il soggetto che attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di riciclaggio cui sopra (articoli 648, 648-bis e 648-ter).

Al fine di prevenire concretamente i reati di cui alla presente sezione la Direzione amministrativa deve:

- verificare, anche mediante verifiche a campione, la piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- monitorare da un punto di vista formale e sostanziale i flussi finanziari aziendali, con particolare riferimento ai pagamenti verso l'estero. In tale ultimo caso i controlli evidenzieranno:
 - o la sede legale della società beneficiaria (ad es. paesi a fiscalità privilegiata, Paesi a rischio terrorismo, ecc.);
 - o gli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni);
 - o eventuali sospetti di utilizzo di schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie.



- verificare il rispetto del limite all'utilizzo all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49 D. lgs 231/07) e del divieto di frazionamento artificioso delle operazioni;
- verificare l'effettività delle sponsorizzazioni ad ONLUS, ONG ovvero associazioni sportive e dell'affidabilità dei soggetti beneficiari come previsto dal relativo protocollo di controllo;
- astenersi dall'effettuare operazioni verso conti correnti cifrati segnalando tempestivamente tali richieste all'O.d.V.

UTILIZZO DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

In relazione ai principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dall'art. 25-octies.1, oltre a quanto già previsto dal Protocollo "Gestione flussi finanziari", si precisa che è fatto rigorosamente divieto:

- utilizzare carte di credito o strumenti di pagamento diversi dal contante (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante ovvero all'acquisto di beni o servizi) della Società o di terzi in maniera indebita ovvero senza l'autorizzazione del titolare (e per gli scopi unicamente autorizzati);
- falsificare o alterare tali strumenti di pagamento diversi dal contante ovvero possedere, cedere o acquisire in qualsiasi modo strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire ovvero mettere a disposizione in qualsiasi modo apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- partecipare, agevolare ovvero fornire il know-how informatico per commettere o far commettere reati contro la fede pubblica ovvero contro il patrimonio mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti.

2. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito si presenta il rischio, pur astrattamente inteso, di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

L'analisi svolta nel corso del progetto per l'implementazione del presente Modello Organizzativo ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati



dall'art. 25-octies (*reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita; Autoriciclaggio*). Le attività sensibili individuate sono:

- **Gestione dei flussi finanziari;**
- **Gestione degli adempimenti fiscali;**
- **Gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge (bilancio, nota etc);**
- **Gestione dei procedimenti giudiziari e degli accordi transattivi;**
- **Gestione delle sponsorizzazioni, delle donazioni od altre erogazioni liberali;**
- **Gestione degli approvvigionamenti.**
- **Gestione delle attività di vendita.**

3. I protocolli specifici di controllo

Il sistema dei controlli della Società prevede specifici protocolli e procedure di controllo finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati rilevanti così come definiti nel presente modello e nella mappatura delle attività sensibili. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



G. PREVENZIONE DEI REATI IN TEMA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DI CUI ALL'ART. 24-TER D. LGS 231/01

1. Reati presupposto, principi di condotta e divieti

Al fine di aumentare la consapevolezza concreta delle gravi condotte prese in esame in questa sede la Società intende:

- garantire a tutti i destinatari del Modello Organizzativo una puntuale conoscenza ed informazione in merito ai reati previsti dal D. lgs 231/01 e delle differenti modalità/possibilità di attuazione;
- prevedere specifici principi e/o divieti di condotta per prevenire l'insorgere di comportamenti illeciti nelle attività sensibili esaminate.

Si procede, di seguito, alla descrizione dei reati richiamati dall'art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*), presi in considerazione dal presente Modello in quanto la Società ritiene fondamentale attuare tutti gli sforzi necessari per assicurare la massima prevenzione del rischio di infiltrazione mafiosa.

I delitti di criminalità organizzata e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

I delitti di criminalità organizzata sono stati inseriti nel novero dei reati-presupposto dall'art. 2, comma 29 della Legge 94/2009 e si tratta delle fattispecie di cui agli artt.:

1. Associazione per delinquere ex art. 416 c.p.;
2. Associazioni di tipo mafioso, anche straniere, ex art. 416-bis c.p.;
3. Scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p.;
4. Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione ex art. 630 c.p.;
5. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
6. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.¹⁸ in riferimento alla L. n. 110/1975 . In epoca antecedente l'entrata in vigore della Legge n. 94/2009, le fattispecie di cui ai numeri 1,2,5 unitamente a quella di cui all'art. 377-bis c.p.¹⁹ erano perseguitibili, ex D. lgs 231/01, solo in presenza di un carattere transnazionale, in forza dell'art. 10, L. 146/2006. A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 94/2009 e della L. n. 116/2009, invece, tali fattispecie sono perseguitibili a prescindere dal loro carattere transnazionale²⁰.

¹⁸ Sono reati che si configurano allorquando un membro del Personale o un rappresentante della Società, illegalmente fabbrichino, introducano nello Stato, mettano in vendita, cedano, detengano o portino in luogo pubblico o aperto al pubblico armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

¹⁹ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" reato ora previsto dall'art. 25-novies D. lgs 231/01 ed inserito dall'art. 4, Legge n. 116/2009 di ratifica della Convenzione Onu in materia di corruzione. Previsto, nel presente documento a pag. 11, Cap. n. 2.

²⁰ Art. 3 legge 16 marzo 2006, n. 146 (Definizione di reato transnazionale) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:



Si riporta di seguito la descrizione di alcuni dei reati introdotti dall'art. 24-ter D. Lgs. 231/2001.

1. Art. 614 c.p. (Associazione per delinquere)

La fattispecie punisce l'associazione da parte di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti. Nello specifico, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. La semplice partecipazione all'associazione è punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. La fattispecie comprende anche le associazioni finalizzate alla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o, comunque, volte ad effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme contenute nel Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (art. 12, comma 3-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

2. Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)

E' punito chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Si rileva che le disposizioni del presente art. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo persegono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

3. Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso).

La norma ora punisce "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma". Pertanto, rispetto alla formulazione precedente è stata estesa l'area penalmente rilevante - anche ai fini del D. lgs 231/01 - alla promessa di erogazione (oltre che del denaro) anche di altre utilità (quali a mero titolo esemplificativo, l'erogazione di finanziamenti, l'aggiudicazione di forniture pubbliche). Pertanto, la Società oltre ad imporre il divieto espresso di procurare (o promettere di

a) sia commesso in più di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



procurare) voti dietro promessa di qualsiasi beneficio da parte di un candidato alle elezioni amministrative o politiche dispone il rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli di controllo (finanziamenti pubblici, finanziamenti ai partiti, gare pubbliche, assunzione di personale etc) previsti alla Sez. A del presente Modello in relazione ai reati contro la P.A.

Si evidenzia che Legge n. 146 del 16 marzo 2006 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite, contro il crimine organizzato transnazionale*²¹”, inoltre, prevede le seguenti fattispecie di reato, che continuano ad essere persequibili solo se aventi carattere transnazionale:

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs. n. 286/98 (Disposizioni contro l'immigrazione clandestina).

Il reato si configura allorquando il Personale o un Rappresentante della Società prosciuga illegalmente l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato italiano o in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)

In relazione ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, l'art. 25-quater D.Lgs. 231/01 richiama le fattispecie previste dal Codice Penale, dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali²² e, più precisamente, sono da intendersi richiamate le fattispecie previste dagli articoli:

1. 270-bis c.p., associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
2. 270-ter c.p., assistenza agli associati;
3. 270-quater c.p., arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
4. 270-quinquies c.p., addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
5. 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione;
6. 280-bis c.p. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
7. 289-bis c.p., sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

302 c.p. c.p., istigazione a compiere taluno dei precedenti delitti.

2. Le “attività sensibili” ai fini del d. lgs. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. L'analisi svolta nel corso dell'iter progettuale per l'adozione del Modello ha permesso di individuare le attività della Società che

²¹ Così come modificata dal Decreto Legislativo di recepimento della III direttiva antiriciclaggio n. 231/07, approvato in data 21 novembre 2007.

²² Nonché dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 09.12.1999.



potrebbero essere considerate “sensibili” con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall’art. 24-ter (*Delitti di criminalità organizzata*) e dall’art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 in relazione alle fattispecie di associazione a delinquere a carattere transnazionale, per cui è applicabile il D. Lgs. 231/2001.

Premesso che le fattispecie di reato a carattere associativo sopra menzionate potrebbero coinvolgere potenzialmente tutti i processi aziendali – data la natura ontologicamente plurisoggettiva delle stesse - di seguito, si riportano solo le attività che, ragionevolmente, possono essere considerate maggiormente sensibili ovvero strumentali alla commissione di tali delitti e per i quali si applicano i relativi protocolli di controllo:

- **gestione dei flussi finanziari;**
- **gestione degli adempimenti agli obblighi fiscali;**
- **gestione delle comunicazioni sociali previste dalla legge;**
- **gestione degli omaggi, sponsorizzazioni, donazioni od altre erogazioni liberali;**
- **gestione dei rapporti con la P.A. (in sede ispettiva, per la richiesta di autorizzazioni, finanziamenti pubblici etc);**
- **selezione, assunzione e gestione del personale (anche extra UE);**
- **gestione del processo di approvvigionamento di beni e servizi;**
- **gestione delle attività di vendita e di partecipazione a procedure di selezione ad evidenza pubblica.**
- **Gestione delle controversie legali.**
- **Gestione degli adempimenti a tutela dell’ambiente**

3. I protocolli specifici di controllo

In relazione alla selezione degli appaltatori o fornitori nella filiera dei contratti pubblici - al fine di evitare il rischio di infiltrazione mafiosa - il presente protocollo prevede che la Società si impegni costantemente a:

- i) **prevedere meccanismi di qualificazione etica dei fornitori** come, ad esempio, verificare e/o richiedere ai propri fornitori l’iscrizione nelle cosiddette *white list antimafia*²³ (consultabili sui portali delle Prefetture territorialmente competenti) con particolare riferimento a quei fornitori che rientrano nelle categorie **“maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa”** di cui all’art. 1 comma 53 legge n. 190/2012 ovvero:
 - a) *trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
 - b) *trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
 - c) *estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
 - d) *confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
 - e) *noli a freddo di macchinari;*
 - f) *fornitura di ferro lavorato;*
 - g) *noli a caldo;*
 - h) *autotrasporti per conto di terzi;*
 - i) *guardiania dei cantieri;*
 - i-ter) *ristorazione, gestione delle mense e catering;*

²³ Denominate dalla Legge: “*Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012 nonché D.P.C.M. 18 aprile 2013*”.



i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

- ii) **Richiedere ai sub-appaltatori, in caso di lavori, forniture o commesse pubbliche (regolate dal Codice dei contratti pubblici D. lgs 50/2016 o dal D. lgs 36/2023), una dichiarazione sostitutiva attestante** – oltre al rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori - il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. n. 136/2010, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente ai sensi del D. lgs 231/01;

- i) Inserire nei contratti con i suddetti fornitori una clausola:
- risolutiva espressa per il caso in cui l'impresa fornitrice in sub-appalto di un contratto di lavori, servizi o forniture pubbliche precedentemente destinataria di una certificazione antimafia regolare, risulti destinataria di una sopraggiunta comunicazione ovvero informazione antimafia interdittiva ovvero di cancellazione dell'impresa dall'elenco delle white list di cui sopra;
 - che limiti al tempo strettamente necessario il termine entro cui il fornitore destinatario di una sopraggiunta informazione antimafia interdittiva ovvero di cancellazione dell'impresa dall'elenco delle *white list* di cui sopra venga in concreto estromesso dal contratto.

Il modello organizzativo della Società prevede, inoltre, l'applicazione di tutti i protocolli specifici di controllo con particolare riferimento alle attività sensibili sopra individuate a seguito della fase di risk assessment. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



H. PREVENZIONE DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PREVISTI DALL'ART 25- SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001.

1. Reati presupposto da prevenire e normativa speciale

Con la presente parte speciale la Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A. di seguito indicata anche solo O.N.G. o la "Società" intende informare compiutamente i destinatari del presente documento in ordine alle fattispecie di reato che dipendono dalla violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro descrivendo i reati contemplati nell'art. 25-septies del Decreto.

Art. 589 c.p. (*Omicidio colposo*)

La norma punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona. E' previsto un aumento di pena qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs 81/2008.

Art. 590, comma 3, c.p (*Lesioni personali colpose*)

Viene punito chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera *grave*:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è *gravissima* se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di talune delle fattispecie considerate (omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi o gravissime), qualora il fatto si verifichi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro, l'Ente potrebbe essere chiamato a rispondere ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il regime sanzionatorio applicabile per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è di natura sia pecuniaria che interdittiva.

Stante la peculiarità della materia da disciplinare, incentrata sull'apprestamento di misure di riduzione del rischio riconducibili a reati colposi normalmente compiuti (a titolo omissione) nello svolgimento dell'attività produttiva, la presente "Parte Speciale" presenta una struttura diversa da quella utilizzata per regolare i precedenti protocolli diversità necessaria stante la volontà di aderire compiutamente alla *lex specialis* di riferimento rappresentato dall'art. 30 D. lgs 81/01 il quale stabilisce che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente - adottato ed efficacemente attuato - per la responsabilità amministrativa dipendete dai reati di cui alla presente Sezione deve assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici individuati dalla norma relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;



- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre il modello organizzativo e gestionale, ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, deve:

- prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività e controlli sopra citati;
- prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (si veda il punto n. 5 Modello Parte Generale);
- prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La norma prevede altresì che, in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 (ora ISO 45001) si presumano conformi ai requisiti di cui all'art. 30 comma 1, 2, 3 e 4 per le parti corrispondenti.

2. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale impone l'obbligo, a carico dei destinatari del modello ed in particolare delle figure aventi un incarico specifico in materia di sicurezza (delegato del datore di lavoro, Direttore di stabilimento, RSPP, addetti pronto soccorso ed alle emergenze etc) dei Dipendenti - in via diretta – dei Collaboratori Esterni, nel rispetto delle specifiche procedure e delle specifiche clausole inserite nei contratti, di:

- seguire le iniziative di informazione e di aggiornamento in tema di misure per la prevenzione degli eventi che possono avere effetti negativi sulla sicurezza dei lavoratori;
- osservare scrupolosamente tutte le regole e procedure di sicurezza aziendali, attenendosi ad ogni indicazione o prescrizione contenute nelle procedure del Sistema di Gestione della Sicurezza nonché dei Documenti di Valutazione dei Rischi e dei DUVRI e dai piani di emergenza della Società.



In particolare, i principi e i criteri fondamentali in base al quale vengono assunte le decisioni, in materia di salute e sicurezza, sono:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3. Il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro integrato della Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A.

Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa vigente la O.N.G. S.p.A. ha attribuito specifiche responsabilità relative a tali adempimenti alle funzioni aziendali attraverso un processo di adeguamento del Sistema di gestione Integrato aziendale allo standard ISO 45001 ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. lgs 81/08.

4. Le valutazioni dei rischi e le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Come evidenziato anche dalle Linee Guida di Confindustria, nella individuazione delle aree aziendali a rischio di tali reati, “*non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività*”, poiché i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione della normativa antinfortunistica possono “*di fatto investire la totalità delle componenti aziendali*”. Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, le Linee Guida rilevano che l'analisi delle possibili modalità attuative – oltre che alla mappatura dei rischi ex D. lgs 231/01 – si faccia riferimento alla valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. D.lgs 81/2008. Pertanto, l'analisi esaustive delle attività a rischio in materia di salute e sicurezza, delle misure di prevenzione e protezione ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei presidi di sicurezza si rinvia a quanto previsto nei singoli *documenti di valutazione dei rischi (DVR generale,*



specifici e *DUVRI ex art. 26 e 28, comma 2, d.lgs. 81/08 s.m.i.*), da considerarsi parti integranti del presente Modello.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi valutati come necessari ai fini di una corretta implementazione di un sistema di gestione e controllo ai sensi dell'art. 30 D. lgs 81/08:

- 1) **Pianificazione:** l'attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro è volta a:
 - fissare gli obiettivi coerenti con la politica aziendale;
 - stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi;
 - definire e assegnare risorse.
- 2) **Attuazione e Funzionamento:** l'attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:
 - strutture organizzative e responsabilità;
 - modalità di formazione, consultazione e comunicazione;
 - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;
 - modalità di controllo operativo;
 - gestione delle emergenze.
- 3) **Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a definire:
 - misura e monitoraggio delle prestazioni;
 - la registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive;
 - modalità di gestione delle registrazioni;
 - la reportistica verso il Datore di Lavoro;
 - la reportistica verso l'Organismo di Vigilanza;
 - modalità di esecuzione audit periodici.
- 4) **Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il Sistema di gestione della salute e sicurezza è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi di cui al presente Modello Organizzativo.

5. I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia di sicurezza sul lavoro della O.N.G. S.p.A.

Il sistema dei controlli della Società prevede - oltre ai divieti preventivi di cui al presente capitolo - specifici protocolli, procedure o istruzioni operative finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati rilevanti così come definiti nel presente capitolo. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.



I. PREVENZIONE DEI REATI AMBIENTALI

1. Reati presupposto da prevenire e normativa speciale

Il D. Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha introdotto l'art. 25-undecies nel D. Lgs. 231/2001 estendendo così la responsabilità degli enti anche in caso di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di alcune tipologie di reati ambientali.

Successivamente, in data 29 maggio 2015 è entrata in vigore la Legge n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (pubblicata in Gazz. Uff., 28 maggio 2015, n. 122) la quale introduce nel Codice penale il titolo VI-bis "Dei Delitti contro l'ambiente" prevedendo nuove fattispecie di reato quali: l'inquinamento ambientale (art. 452-bis) e la sua forma aggravata da morte o lesioni (art. 452-ter); il disastro ambientale (art. 452-quater); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies); il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies); l'impedimento del controllo (art. 452-septies); l'omessa bonifica (art. 452-terdecies). Alcune di tali fattispecie sono state inserite nel D. lgs 231/01 dall'art. 1 comma 8, della L. n. 68/2015.

Come noto la responsabilità di cui al D. lgs 231/01 per tali fattispecie di reato è prevista qualora il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio della Società da parte di una persona fisica che abbia con l'ente rapporto funzionale (di tipo organizzativo-funzionale) e rivesta una posizione qualificata nell'ente.

Con la presente parte speciale la Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A. intende informare compiutamente i destinatari del presente documento in ordine alle fattispecie di reato ambientali da prevenire descrivendo i reati contemplati nell'art. 25-undecies, così come aggiornato dalla L. n. 68/2015 del Decreto (per la completezza delle fattispecie e delle norme collegate si rinvia ad apposito Catalogo dei reati presupposto allegato), a titolo di informativa necessaria e funzionale alla capacità preventiva del Modello e dei protocolli relativi.

REATI PRESUPPOSTO NEL CODICE PENALE

Art. 452-bis c.p. (*Inquinamento ambientale*)

La fattispecie di reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena.

Art. 452-quater c.p. (*Disastro ambientale*)

La norma punisce chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale con ciò intendendo alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;



- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la norma prevede un aumento di pena.

Art. 452-quinquies c.p. (*Delitti colposi contro l'ambiente*).

La norma prevede, con una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, la punibilità a titolo di colpa delle condotte di inquinamento e disastro di cui ai due articoli precedenti.

***Delitti associativi di cui all'art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)*.**

La norma prevede un aumento delle pene in caso di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dalla norma ed in particolare quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono altresì aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452-sexies c.p. (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*).

La norma punisce colui che abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, prosciuga ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Ovvero se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 727-bis c.p. (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*)

La norma sanziona le condotte di uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette (e, precisamente, quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE) salvo che riguardino una quantità trascurabile di esemplari e abbiano un impatto trascurabile sullo stato di conservazione delle specie;

Art. 733-bis c.p. (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) punisce, invece, le condotte atte a compromettere lo stato di conservazione di un habitat situato all'interno di un sito protetto intendendo con ciò "qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o



un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

REATI PRESUPPOSTO NEL TESTO UNICO AMBIENTE (D. lgs 152/06)

Sanzioni penali in tema di AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D. Lgs. 152/2006)

La norma sanziona chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (con riferimento agli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del T.U. Ambiente).

Il comma terzo sanziona poi chi, al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato V alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4.

Il comma quinto sanziona invece chi - in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del T.U. Ambiente e nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali - superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del medesimo T.U., oppure superi gli eventuali limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma. Qualora vengano superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 D. lgs 231/01 per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 11 prevede invece la punibilità di chi non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104.

Il comma 13, da ultimo, sanziona lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Art. 256 commi 1 lett a) e b), comma 3 e 5, comma 6 primo periodo del D.Lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

La norma è volta a reprimere l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento o, in generale, di gestione di rifiuti non autorizzate e nello specifico:

Art. 256, co. 1, lett. a) e b)

Il comma 1 punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (rif. agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 T.U. Ambiente).



Art. 256, co. 3 (primo e secondo periodo) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata

Il comma terzo punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata. Qualora la discarica sia destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi vengono applicate le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2 del D. lgs 231/01 per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma quarto, invece, punisce le condotte di cui ai precedenti commi 1 e 3 ma nell'attenuata ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Art. 256, co. 5) Miscelazione non consentita di rifiuti;

Il comma quinto reprime invece attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (compresa l'attività di diluizione).

Art. 256, co. 6) Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi

Il comma sesto, primo periodo, sanziona, invece, chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lettera b), quale rinvia alle specifiche disposizioni contenute nel *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari"* di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Art. 257, commi 1 e 2 del D. Lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti)

La norma, modificata dalla L. n. 68/2015, sanziona le condotte di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss T.U. Ambiente oppure in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui al medesimo articolo. Il comma 2, infine, estende la punibilità all'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

Art. 258, co. 4 D. Lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

La norma sanziona sia la condotta di chi - nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (483 c.p.) sia chi fa uso del certificato falso durante il trasporto.

Art. 259, co. 1 D.Lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.

Art. 260 D.Lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

La norma sanziona chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede,



riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (anche ad alta radioattività). Per questo reato è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D. lgs 231/01 o della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività in presenza dei presupposti di cui all'art. 16, co. 3 del D. lgs 231/01.

Art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo D.Lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – abrogato)

Art. 279, co. 5 D.Lgs. 152/2006 (Inquinamento atmosferico - Sanzioni)

La norma punisce chi nell'esercizio di uno stabilimento superi i valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione (ad es. AIA), dagli allegati I,II,III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le altre prescrizioni imposte dall'Autorità competente qualora tale superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, co. 5)

REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ESEMPLARI DI FLORA E FAUNA IN VIA DI ESTINZIONE E DETENZIONE ANIMALI PERICOLOSI

Art. 1 commi 1 e 2, Art. 2 commi 1 e 2, Art. 3-bis ed Art. 6 comma 4 della L. n. 150 del 1992

La norma recepisce la convenzione in materia di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (con riferimento alle specie animali e vegetali indicate nelle tabelle A, B e C del Regolamento CE n. 338/1997 del Consiglio, 9 dicembre 1996 e ss. mm. si rinvia per il dettaglio al *Catalogo dei reati presupposto* in allegato) ed in particolare punisce:

- l'importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
- la detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; il commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte precedenti sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa;
- falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

Si tratta di reati il cui rischio è stato valutato come ragionevolmente basso in relazione alle attività di cui all'oggetto sociale della O.N.G. S.p.A.



REATI PREVISTI DALLA L.N. 549/93 IN MATERIA DI TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

Art. 3 comma 6, della L. n. 549 del 1993

La norma punisce la violazione delle disposizioni (art. 3, L. n. 549/93²⁴) che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (sostanze elencate nella Tabella A allegata alla citata Legge e nel Regolamento n. 3093/94/CE, per le quali si rinvia al Catalogo dei reati presupposto).

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202, IN MATERIA DI INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO PROVOCATO DA NAVI

Art. 8 commi 1 e 2 ed art. 9 commi 1 e 2 del D. Lgs. 202 del 2007

Sanzionano l'inquinamento provocato – dolosamente o colposamente – dallo sversamento in mare (nelle aree di cui all'art. 3, comma 1 del D.lgs citato come ad esempio i porti, le acque territoriali etc) di idrocarburi o altre sostanze nocive di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), per le quali si rinvia al Catalogo dei reati presupposto.

Si tratta di reati il cui rischio è stato valutato come ragionevolmente basso in relazione alle attività di cui all'oggetto sociale della O.N.G. S.p.A.

2. Principi di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i destinatari del Modello così come definiti dal Modello Parte Generale di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare - direttamente o indirettamente - le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali del SGAS della O.N.G. S.p.A.

In particolare nelle attività lavorative e nell'espletamento di tutte le relative operazioni i Destinatari devono attenersi a quanto di seguito previsto:

- ogni attività che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente e deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;

²⁴

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatta salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B indicate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'antropico dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna conseguente la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecita.



- deve essere assicurata la massima tutela del suolo, del sottosuolo, la conservazione del territorio, nonché la tutela delle acque superficiali e sotterranee;
- sono fermamente proibiti gli scarichi di acque che non siano stati preventivamente autorizzati e comunque gli scarichi che contengano sostanze diverse ovvero in concentrazione maggiore rispetto a quanto previsto nella specifica autorizzazione e dalla normativa vigente in materia;
- devono essere adottate delle misure dirette alla prevenzione della produzione ed alla riduzione della nocività dei rifiuti;
- i materiali, laddove possibile, devono essere preferibilmente riutilizzati e riciclati;
- i rifiuti, laddove possibile, devono essere preferibilmente avviati a recupero anziché a smaltimento così diminuendo la quantità complessiva di rifiuti prodotti;
- il deposito temporaneo ed il successivo conferimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- i rifiuti di ogni genere non possono essere gettati o dispersi in luoghi diversi da quelli in cui ne è prescritta la raccolta ed il conferimento; in particolare le funzioni aziendali preposte della O.N.G. curano che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento avvengano sempre nel pieno rispetto delle norme, verificando il possesso delle autorizzazioni dei fornitori per il trattamento dello specifico codice CER conferito;
- nelle attività inerenti il trattamento, il conferimento ed il trasporto dei rifiuti oppure quelle aventi ad oggetto lo stoccaggio, l'uso ed il successivo prelievo devono essere impegnati esclusivamente soggetti in possesso delle conoscenze necessarie per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti, garantendo che il personale possa usufruire di adeguata formazione iniziale, da integrarsi poi con il perfezionamento successivo delle conoscenze;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge e dall'Autorizzazione rilasciata;
- devono essere adottate procedure per prevenire le emergenze ambientali e per essere pronti a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi;
- nel caso di attività affidate all'opera di appaltatori o subappaltatori, in cui sono previsti alcuni lavori o fasi dei lavori che prevedono aspetti ambientali rilevanti la O.N.G. S.p.A., impone – mediante specifiche clausole contrattuali - il rispetto rigoroso della normativa ambientale prevista dal d.lgs. n.152/2006, dai provvedimenti applicabili e dal d.lgs. n. 231/2001.

3. Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A. ed il sistema di gestione integrato ambiente e Sicurezza

Allo scopo di consentire una gestione coordinata ed integrata di tutti gli adempimenti in materia ambientale, nonché attribuire le responsabilità relative a tali adempimenti alle specifiche funzioni aziendali, la O.N.G. S.p.A. ha implementato un Sistema di Gestione Ambiente e Sicurezza conforme, per quanto rilevante ai sensi del presente paragrafo, allo standard UNI EN ISO 14001 al fine di attuare una politica finalizzata al costante miglioramento delle prestazioni in campo ambientale.



In particolare, la documentazione del sistema di gestione integrato per l'ambiente - che deve essere gestita secondo le relative procedure per il controllo documentale e le registrazioni ambientali - costituisce parte integrante e sviluppo operativo del presente Modello Organizzativo ed è così strutturata:

- Manuale Sistema Gestione Ambiente e Sicurezza;
- le procedure ambientali (identificate con la sigla PRO);
- documenti di registrazione necessari per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei processi (modulistica di sistema - MOD);
- altri documenti a supporto del sistema di gestione (allegati - ALL);
- istruzioni operative (IST).
- altra documentazione sostanziale rilevante per il Modello, quali autorizzazioni delle autorità competenti, scadenziari, analisi emissioni etc

4. L'Analisi Ambientale e le “attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001. Come evidenziato anche dalle Linee Guida di Confindustria, i controlli preventivi in campo ambientale richiedono una preliminare attività di identificazione e valutazione di tutti gli aspetti ambientali in funzione dei beni prodotti, dei servizi resi e delle attività svolte in condizioni operative normali, anomale, in condizioni di avviamento e di fermata e in situazioni di emergenza e di incidenti, della significatività degli impatti ambientali diretti e indiretti correlati, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi e l'individuazione delle relative misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali conseguenti a tale valutazione.

In questa sede, di conseguenza, si richiamano come parte integrante del presente Modello le valutazioni e le analisi effettuate in conformità con la procedura PRO 20 – *“Analisi e valutazione degli aspetti ambientali”*.

Inoltre, l'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencati i processi valutati come necessari ai fini di una corretta implementazione di un sistema di gestione e controllo finalizzato alla prevenzione dei reati ambientali rilevanti in relazione alle attività svolte dalla O.N.G. S.p.A.:

- a) **Pianificazione:** l'attività di pianificazione è volta a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.
- b) **Attuazione e Funzionamento:** l'attività di Attuazione e Funzionamento è volta a definire:
 - strutture organizzative e responsabilità;
 - modalità di formazione e comunicazione;
 - modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati;



- modalità di controllo operativo;
 - gestione delle emergenze;
 - la selezione e il monitoraggio dei fornitori.
- c) **Controllo e azioni correttive:** l'attività di controllo e azioni correttive è volta a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni ambientali.
- d) **Riesame della Direzione:** l'attività di riesame periodico della Direzione Aziendale è volta a valutare se il sistema di gestione ambientale è stato completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi di cui al presente Modello Organizzativo.

5. I protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni in materia ambientale della Officine Nicola Galperti e Figlio S.p.A.

Il sistema dei controlli della Società prevede - oltre ai divieti preventivi di cui al presente capitolo - specifici protocolli, procedure o istruzioni operative finalizzate ad eliminare o ridurre il rischio di commissione dei reati rilevanti così come definiti nel presente modello e nella mappatura delle attività sensibili. Tali protocolli sono allegati al presente Modello di Organizzazione e Controllo e ne costituiscono parte integrante.

ALLEGATI

Mappatura delle attività sensibili

Protocolli operativi di controllo